



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: 99 del 26/04/2017

Oggetto: Proroga autorizzazione all'esercizio n. 218/Suolo rifiuti/2010 del 18/11/2010 e contestuale revoca autorizzazione n. 95 del 18/04/2017.

Ditta: Egap s.r.l.

Sede legale: via Roncalli, 59 – comune di Rosà.

Sede operativa: Discarica per rifiuti inerti - via Roncalli, 59 – comune di Rosà

IL DIRIGENTE

Premesso che la società Egap s.r.l. già titolare del provvedimento n. 160/soilo Rifiuti/2007 del 05/10/2007 sostituito dal provvedimento n. 208/Suolo Rifiuti/2010, che al punto 1. del dispositivo autorizza la società Egap s.r.l. all'esercizio dell'attività di smaltimento rifiuti nella discarica per rifiuti inerti sita in via Roncalli in comune di Rosà, limitatamente all'area C, fino al raggiungimento delle quote di progetto e comunque non oltre il 15/05/2017;

Dato atto che in data 14/02/2017, prot. n. 11006 la società ha chiesto la proroga al 15/05/2018 della scadenza ivi indicata, al fine di completare le verifiche tecnico-amministrative finalizzate alla definizione della migliore procedura per il raggiungimento dell'obiettivo di allineare i termini dell'attività di smaltimento rifiuti nella discarica per rifiuti inerti con i termini dell'attività di cava e di recupero rifiuti inerti;

Ritenuto di accogliere la richiesta della ditta al fine di consentire la riorganizzazione tecnico-amministrativa in atto, considerato anche che nell'arco temporale dei 30 giorni indicato nell'avvio del procedimento del 27/02/2017, prot. n. 14497, non sono pervenute osservazioni da parte del comune di Rosà e di Arpav, in qualità di soggetti coinvolti nel procedimento;

Considerato che la proroga richiesta è stata concessa con provvedimento n. 95 del 18/04/2017 che però faceva riferimento al primo provvedimento autorizzativo n. 160/2007 successivamente sostituito con l'autorizzazione n. 208/2010;

Ritenuto quindi di procedere con la revoca del citato provvedimento n. 95/2017 e la sua sostituzione con il presente provvedimento;

Visto l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012, integrato con successivo Decreto n. 158 del 24/11/2015;

DISPONE

Il termine finale del 15/05/2017 indicato al punto 1. del dispositivo dell'autorizzazione all'esercizio n. 218/Suolo Rifiuti/202010 del 18/11/2010, è sostituito con il nuovo termine finale del **15/05/2018**;

Per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento rimane valido ed efficace il contenuto del provvedimento di autorizzazione n. 218/2010.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene inviato al legale rappresentante della società Egap, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Rosà e, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale